

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicologia analitica e psicodramma» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Ivrea (Torino) – c/o Polo universitario Officina H - Via Montenavale, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 20 aprile 2016 trasmessa con nota prot. 1175 del 26 aprile 2016;

Visto il documento che asserisce l'avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicologia analitica e psicodramma» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Ivrea (Torino) – c/o Polo universitario Officina H - Via Montenavale, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2016

Il Capo del dipartimento: MANCINI

16A04519

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 maggio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;



Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva diflufenican;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clodinafop;

Visto in particolare il Reg (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011 che stabilisce la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican al 31 dicembre 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario RAVENAS EXTRA, presentato dall'impresa Cheminova A/S, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive diflufenican e clodinafop;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 6251, svolta dal università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il regolamento (UE) n. 603/2015 della Commissione del 13 aprile 2015 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui il diflufenican;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 maggio 2016

Il direttore generale: RUOCO



Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **diflufenican e clodinafop** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA 6251 di All. III fino al **31 dicembre 2018** ai sensi del Reg (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	14541	RAVENAS EXTRA	09/12/2010	Cheminova A/S	 <p>PERICOLO</p> <p>H304-H317-H319-H410; EUH066-EUH401; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P333+P313-P401-P501</p>
2.	15400	MINOX FLEX	15/05/2012	Cheminova A/S	 <p>PERICOLO</p> <p>H304-H317-H319-H410; EUH066-EUH401; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P333+P313-P401-P501</p>



RAVENAS EXTRA

Emulsione concentrata
Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

RAVENAS EXTRA Reg. del Ministero della Salute n. 14541 del 09/12/2010

Composizione di RAVENAS EXTRA

Clofinafop-propargil puro g 5,66 (= 60 g/L)

Diflufenican puro g 3,77 (= 40 g/L)

Coformulanti, q.b.a g 100

Contiene Cloquintocet-mexyl



CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78

DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti 32/28 - 24124

Bergamo

Tel. 03519904468

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA AS

Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto: 0,5 - 1 - 5 litri

PERICOLO

Partita n.: Vedere sulla confezione
INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi.

REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciate filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi.

Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti, tute da lavoro, stivali o scarpe antinfortistiche. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e in presenza di terreni in pen-denza, deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 2 m dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non target presenti all'esterno dell'area

trattata, lasciare una fascia di rispetto di almeno 3m con riduzione della deriva del 50% (o, in alternativa, una fascia di rispetto di almeno 5m) dal bordo della coltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLODINAFOF-PROPARGYL 5,66% e DIFLUFENICAN 3,77% le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE

RAVENAS EXTRA è un erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie fino alla fase di inizio levata. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale. RAVENAS EXTRA è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Avena (*Avena spp.*), Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Falariide (*Phalaris spp.*), Loietto (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla (*Anthemis spp.*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Peverina maggiore (*Cerastium arvensis*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thalapsi arvensis*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola dei campi (*Viola arvensis*).

Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Crisantemo selvatico (*Chrisanthemum spp.*), Centaura (*Centaura cianus*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Canapaccia (*Galeopsis spp.*), Convulvolo (*Convolvulus arvensis*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RAVENAS EXTRA si impiega alla dose di 0,75-1,0 l/ha, utilizzando le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro. L'aggiunta di un bagnante non ionico favorisce la distribuzione del prodotto sulle superfici vegetali migliorando l'efficacia del trattamento. Utilizzare la dose inferiore solo con presenza di loietto in fase di pre accestimento. È consentito un solo trattamento per anno.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti difoltonicoidi normalmente impiegati nel diserbo di post-emergenza del frumento tenero e duro. La miscela con prodotti contenenti 2,4D e MCPA può portare ad un minor controllo delle infestanti graminacee.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. L'adozione di appropriate pratiche agronomiche può ridurre la probabilità di comparsa di infestanti resistenti.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE
O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO


DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 19 maggio 2016



MINOX FLEX

Emulsione concentrata
Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

MINOX FLEX Reg. del Ministero della Salute n. 15400 del 15/05/2012

Composizione di MINOX FLEX

Clodinafop-propargyl puro 9 5,66 (= 60 g/L)

Diflufenican puro 9 3,77 (= 40 g/L)

Coformulanti q.b.a 9 100

Contiene Cloquintocet-mexyl





PERICOLO

Parità n.: Vedere sulla confezione

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi.

REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P354+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SU I PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harbøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harbøre (Danimarca)

Contenuto: **0,5 - 1 - 5 litri**

miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi.

Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti, tute da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e in presenza di terreni in pen-denza, deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 2 m dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non target presenti all'esterno dell'area trattata, lasciare una fascia di rispetto di almeno 3m con riduzione della deriva del 50% (o, in alternativa, una fascia di rispetto di almeno 5m) dal bordo della coltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive: CLODINAFOF-PROPARGYL 5,66% e DIFLUFENICAN 3,77% le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione specifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE

MINOX FLEX è un erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie fino alla fase di inizio levata. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale. MINOX FLEX è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Avena (*Avena spp.*), Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Falaride (*Phalaris spp.*), Lioietto (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla (*Anthemis spp.*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Peverina maggiore (*Cerastium arvensis*), Falsa ortica (*Lamium spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*) Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba stoma (*Thalaspis arvensis*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola dei campi (*Viola arvensis*).

Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Crisantemo selvatico (*Chrysanthemum spp.*), Centaurea (*Centaurea cianus*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Canapaocia (*Galeopsis spp.*), Convolvolo (*Convolvulus arvensis*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MINOX FLEX si impiega alla dose di 0,75-1,0 l/ha, utilizzando le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro. L'aggiunta di un bagnante non ionico favorisce la distribuzione del prodotto sulle superfici vegetali migliorando l'efficacia del trattamento. Utilizzare la dose inferiore solo con presenza di loietto in fase di pre-accrecimento. È consentito un solo trattamento per anno.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonici normalmente impiegati nel diserbo di post-emergenza del frumento tenero e duro. La miscela con prodotti contenuti 2,4D e MCPA può portare ad un minor controllo delle infestanti graminacee.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. L'adozione di appropriate pratiche agronomiche può ridurre la probabilità di comparsa di infestanti resistenti.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE
O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 19 maggio 2016



DECRETO 19 maggio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e clortoluron, sulla base del dossier 102000016399 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva diflufenican;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clortoluron;



Visto in particolare il regolamento (UE) 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 che stabilisce la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican al 31 dicembre 2018;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario ZODIAC DICURAN DFF, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive diflufenican e clortoluron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo 102000016399, svolta dal università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il regolamento (UE) n. 603/2015 della Commissione del 13 aprile 2015 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui il diflufenican;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive diflufenican, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegato al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegato, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 maggio 2016


Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **diflufenican e clortoluron** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 102000016399 di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del Reg (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
	7983	ZODIAC DICURAN DFF	27/07/1991	Bayer CropScience S.r.l.	  ATTENZIONE H351-H361d-H410; EUH401- EUH208; P280-P308+P313- P501
1.	<p style="text-align: center;">Modifiche autorizzate:</p> <p>- <u>Estensione alle officine di produzione:</u> Bayer CropScience AG – Industriepark Höchst - Francoforte – Germania; Bayer S.A.S. – Marle sur Serre – Francia; Bayer CropScience LP – Kansas City – USA; Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay – Francia; Lehnkering GmbH – Wolfenbüttel – Germania; Schirm GmbH – Schönebeck (Elbe) – Germania; Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade – Germania.</p> <p>- <u>Eliminazione dell'officina di produzione:</u> AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ)</p>				



ZODIAC DICURAN DFF®

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza precoce per il frumento (tenero e duro) e l'orzo
Sospensione Concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: gruppo F1 e C1 (HRAC)

ZODIAC DICURAN DFF®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
g 2,2 di diflufenican puro (= 25 g/L)
g 35,5 di clortoluron (=400 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo

H351 Sospettato di provocare il cancro.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di Prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02-3972.1

Officine di produzione:

Bayer CropScience AG – Industriepark Höchst - Francoforte – Germania
Bayer S.A.S. – Villefranche – Francia
Bayer S.A.S. – Marle sur Serre – Francia
Bayer CropScience LP – Kansas City – USA
Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay – Francia
Lehnkering GmbH – Wolfenbüttel – Germania
Schirm GmbH – Schönebeck (Elbe) – Germania
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania

Registrazione n. 7983 del 25/07/91 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 L

Partita n.*

Prescrizioni supplementari

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. Per proteggere gli organismi acquatici, nei trattamenti autunnali deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali, da estendere a 12 m in presenza di terreni in pendenza. Non impiegare il prodotto nei terreni soggetti a drenaggio naturale e/o artificiale.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

ZODIAC DICURAN DFF è un erbicida in sospensione concentrata da impiegare in pre emergenza o in post emergenza precoce del frumento tenero e duro e dell'orzo a semina invernale. Il prodotto contiene due principi attivi ad azione complementare, Diflufenican e Clortoluron, dotati di diverso meccanismo di azione, che consentono di controllare le più importanti specie infestanti annuali graminacee e dicotiledoni delle colture sopra indicate.

PIANTE INFESTANTI DICOTILEDONI SENSIBILI

Adonide (*Adonis spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Erba ventagliana (*Aphanes arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Peverina maggiore (*Cerastium arvense*), Margherita delle messi (*Chrysanthemum segetum*), Rucola selvatica (*Diplotaxis eruroides*), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum*), Specchio di Venere (*Legousia speculum venenis*), Camomilla comune (*Matricaria camomilla*), Camomilla selvatica (*Matricaria inodora*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Miagro Liscio (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Aspraggine (*Picris echioides*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Polygonum convolvulus*), Rafano selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Veronica agreste (*Veronica agrestis*), Veronica ederifoglia (*Veronica hederæfolia*), Veronica querciola (*Veronica persica*), Viola dei campi (*Viola arvensis*), Viola del pensiero (*Viola tricolor*).


PIANTE INFESTANTI GRAMINACEE SENSIBILI

Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*) entro la terza foglia, Agrostide annuale (*Apera spica venti*), Avena sterile (*Avena sterilis*) entro la seconda foglia, Avena selvatica (*Avena fatua*) entro la seconda foglia, Loglio italico (*Lolium multiflorum*), Loglio rigido (*Lolium rigidum*), Scagliola minore (*Phalaris minor*) entro la seconda foglia, Scagliola cangiante (*Phalaris brachystachis*) entro la seconda foglia, Fienarola annuale (*Poa annua*), Fienarola comune (*Poa trivialis*).



ATTENZIONE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 maggio 2016



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Zodiac Dicuran DFF	Stadio di sviluppo della coltura	Stadio di sviluppo delle specie infestanti	Volume d'acqua	Numero di applicazioni per anno
3,5 - 4,5 L/ha	Pre emergenza	Pre emergenza	300 L/ha	1 in pre emergenza oppure 1 in post emergenza precoce
3,5 - 4,0 L/ha	Post emergenza tra lo stadio di 3 foglie e prima della fine dell'accettamento	- infestanti dicotiledoni tra lo stadio di una foglia e stadio di rosetta di 5 cm - Avena e Falaride tra lo stadio di una e due foglie; - altre infestanti graminacee tra lo stadio di una foglia a l'inizio dell'accettamento.		

FITOTOSSICITÀ'

Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo.

Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà di frumento tenero: Aubusson, Brasilia, Demar 4, Etecho, Giava, Guadalupe, Inoui, Kalango, Kid, Manital, Tibet, Trémie. Non impiegare il prodotto sulla varietà di frumento duro Colosseo. Non impiegare il prodotto su frumento tenero, duro ed orzo a semina primaverile. Nel caso di applicazione su varietà di nuova introduzione eseguire un test preliminare.

TEMPI DI ATTESA PRIMA DELLA SEMINA DI COLTURE SUCCESSIVE

In caso di risemina immediata di cereali trattati con Zodiac Dicuran DFF, si può seminare frumento tenero invernale o frumento duro invernale, anche senza lavorazione. Eseguendo preventivamente una aratura di almeno 15 centimetri di profondità, dopo tre mesi dal trattamento con Zodiac Dicuran DFF, si può seminare orzo primaverile; dopo quattro mesi si può seminare lino, erba medica, colza primaverile, girasole, mais, patata, sorgo; dopo cinque mesi si può seminare bietola da zucchero; dopo sei mesi si può seminare medica o soia. Non esistono limitazioni per le colture in rotazione a cereali seminate oltre sei mesi dopo il trattamento con Zodiac Dicuran DFF.

AVVERTENZE

Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale.

Non effettuare la trasemina delle leguminose.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione.

AVVERTENZE PER LA PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Disciogliere la dose prevista di Zodiac Dicuran DFF nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Con irroratrici equipaggiate con premiscelatore, riempire il serbatoio circa a metà e versare il prodotto direttamente nel premiscelatore. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 84 giorni prima del raccolto.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.



Bayer CropScience

© Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it

10.03.16

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 maggio 2016

16A04542

